

(N. 1952)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **MAGLIANO Terenzio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1966

#### Esenzione fiscale per le rivalutazioni patrimoniali effettuate dai Comuni limitatamente ai beni delle loro aziende elettriche municipali

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1964 chi scrive ebbe a presentare un disegno di legge tendente a riaprire i termini stabiliti all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, per la ricognizione straordinaria e la nuova valutazione dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Province.

Lo scopo del disegno di legge era quello di consentire ai Comuni proprietari di Aziende elettriche municipali che non intendessero chiedere la concessione di esercizio di attività elettriche o che, avendola chiesta, se la vedessero negare, con il conseguente passaggio all'Enel, di ottenere dallo stesso un indennizzo corrispondente all'effettivo valore dell'azienda elettrica e non ai dati di bilancio, spesso rappresentanti semplici valori di conto.

Il disegno di legge è stato onorato dalla fiducia dei colleghi del Senato e della Camera ed è divenuto la legge 5 luglio 1965, n. 817: « Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Province », pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 20 luglio 1965.

Si è peraltro riscontrato che lo scopo dalla legge perseguito non si è potuto realizzare, in quanto i Comuni interessati hanno soprasseduto dal far luogo alla rivalutazione per non dover corrispondere l'imposta di ricchezza mobile corrispondente ai maggiori valori portati in bilancio a seguito della rivalutazione.

Sembra pertanto opportuno che sia concessa ai Comuni che intendono avvalersi della facoltà stabilita dalla legge del 1960 (i cui termini sono stati prorogati dalla legge 5 luglio 1965, n. 817, fino al 31 dicembre 1967), l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile per la detta rivalutazione.

L'eccezionalità della circostanza, collegata alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, la sostanziale natura di partita di giro dell'operazione fra finanza statale e comunale, il fatto che nella norma usufruirà un limitato numero di Comuni e infine la osservazione che l'esenzione proposta afferisce solo ai beni assegnati dai Comuni alle aziende elettriche municipali fanno sperare al proponente il favorevole accoglimento dell'iniziativa.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La rivalutazione effettuata dai Comuni in applicazione dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e nei termini prorogati dalla legge 5 luglio 1965, n. 817, sono esentate dall'imposta di ricchezza mobile limitatamente ai beni delle aziende elettriche municipali.